

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Proroga della legge regionale 1/2/1977 n.3 - Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie"

Legge regionale : "Proroga della legge regionale 1.2.1977 n.3. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La legge regionale 1 febbraio 1977, n.3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 35 del 4/8/1978 e n. 76 del 21 giugno 1980, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale organica in materia di edilizia residenziale.

Art. 2

La concessione dei prestiti di cui all'art. 3 della legge regionale 1/2/1977 n. 3, in favore dei Comuni o loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge statale 18/4/1962 n. 167, viene effettuata in base a programmi coordinati con quelli formulati ai sensi dell'art. 40 della legge statale 5/8/1978 n.457.

A tal fine le domande, corredate dalla documentazione di cui all'art. 5 lettere a, b, c, d, e, f, g, della predetta legge regionale 1/2/1977 n.3, sono inviate entro il 30 aprile di ogni anno direttamente dai Comuni all'Assessorato regionale competente che ne curerà l'istruttoria per la formulazione del programma annuale.

Art. 3

I contributi sui mutui di cui all'art. 9 della citata legge regionale 1/2/1977 n. 3, sono concessi sulla base di graduatorie uniche per Cooperative a proprietà divisa ed a proprietà indivisa, formulate a seguito di bando emesso dalla Giunta regionale.

I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalità per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell'ultimo bando regionale di attuazione della legge statale 5/8/1978, n.457.

Le graduatorie rimangono valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la Giunta regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente bando.

Art. 4

I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive annualmente determinate, in favore di Cooperative Edilizie e loro Consorzi; del 20% in favore di Imprese e loro Consorzi; del 20% in favore dei Comuni e degli I.A.C.P.

L'accertamento dei requisiti degli acquirenti degli alloggi costruiti dalle Imprese è fatto a cura dei Comuni sulla base del D.P.R. 30/12/1972 n.1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 21/6/1980 n.76 sono estese anche in favore delle Imprese attrici di programmi di edilizia agevolata.

Art. 6

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1/2/1977 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli appositi stanziamenti previsti annualmente nei bilanci di previsione.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 23 dicembre 1980,
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)